

**Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese.**

Si richiama l'attenzione sulla GUUE C 140 del 16.4-2019 che pubblica l'AVVISO 2019/C 140/06 relativo al dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni nell'Unione di **melamina** originaria della Repubblica popolare cinese ed alla modifica del nome di una società soggetta al prezzo minimo all'importazione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

*(TAR n. 2019/028 prot. n. 45392/RU del'16-4-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

La modifica è riportata sulla nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line – codice TARIC 2933 6100 00

Si riporta l'AVVISO 2019/C 140/06 - GUUE C 140 del 16-4-2019

**Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta al prezzo minimo all'importazione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione**

**(2019/C 140/06)**

Le importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione.

Una società con sede nella Repubblica popolare cinese, (codice addizionale TARIC A987), le cui esportazioni nell'Unione di melamina sono soggette al prezzo minimo all'importazione di 1 153 EUR/tonnellata, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome come indicato di seguito.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare del prezzo minimo all'importazione applicato alla società sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le risultanze del regolamento (UE) 2017/1171.

Pertanto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1171 il riferimento a:

|                             |       |   |      |
|-----------------------------|-------|---|------|
| Holitech Technology Co. Ltd | 1 153 | — | A987 |
|-----------------------------|-------|---|------|

si intende fatto a:

|  |       |   |      |
|--|-------|---|------|
| Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd | 1 153 | — | A987 |
|--|-------|---|------|

Il codice addizionale TARIC A987 precedentemente attribuito a Holitech Technology Co. Ltd si applica a Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd.